



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

09/14 Registro Procura

01/14 Tribunale Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

– il tesserato Sig. Consagno Vincenzo, tesserato Fibis presso C.S.B. Acc.

Bil. Consagno;

per rispondere della violazione della violazione degli artt. 1 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, *avendo lo stesso pubblicato sul proprio profilo face book il post del 26.7.14 delle ore 22.18 dal seguente tenore «purtroppo nel biliardo c'è il comitato di Salerno che organizza di tutto e di più, di lamentele ce ne sono che comunque chi fa è sempre soggetto a lamentele ma i numeri parlano da soli... il comitato di Napoli e Caserta è un'altra cosa, da come leggo vedo che chi gestisce, gestisce male, ma una domanda mi sorge spontanea, visto che scrivete queste cose, se realmente sono così tra un po' avete il coltello tra le mani voi tesserati e csb, NN VI AFFILIATE, NN TESSERATEVI in modo che gli fate capire a chi di dovere che non volete essere rappresentati da chi rappresenta, invece di scrivere fate qualcosa in concreto... questo è un mio pensiero»;*

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto presentato dal presidente provinciale (NA-CE) sig. Vincenzo Boccia, pervenuto in data 16.12.14, nella quale si lamentava il comportamento posto in essere dall'incolpato.

In data 2 .1.15 l'incolpato inviava una mail al Procuratore federale Massimiliano Canè nella quale sosteneva di essersi espresso male e in modo da creare fraintendimenti.

All'udienza del 6 marzo 2015 nessuno compariva per il deferito (il quale aveva già annunciato con precedente comunicazione la propria impossibilità a partecipare all'udienza); il Tribunale acquisiva gli atti del procedimento.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della ammonizione.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione contestatagli.

Tuttavia, alla luce della non particolare gravità del fatto e del corretto comportamento del tesserato ritiene di poter applicare la sanzione della ammonizione, auspicando che lo stesso si asterrà in futuro da condotte recidivanti.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, applica all'**incolpato Consagno Vincenzo, in atti meglio generalizzato, la sanzione della ammonizione.**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 6 marzo 2015

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv.  Filocamo

I consiglieri

Avv.  Elisa Fabbrì

Avv. Antonio Materia

